



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 4 (Traduzione non ufficiale)

-- Meccanismi per il coordinamento nazionale

1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale.

2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio.

3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo.

4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali.

5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

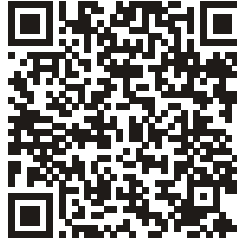
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it